

Ripartizione LPP

- **Art. 122 Previdenza professionale**

Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio.

- **Art. 123 Previdenza professionale / Conguaglio delle prestazioni d'uscita**

¹ Le prestazioni d'uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione, sono divisi per metà.

² Il capoverso 1 non si applica ai versamenti unici di beni propri per legge.

³ Le prestazioni d'uscita da dividere sono calcolate conformemente agli articoli 15-17 e 22a o 22b della legge del 17 dicembre 1993² sul libero passaggio.

- **Art. 124 Conguaglio delle rendite d'invalidità versate prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento**

¹ Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità e non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, l'importo che gli spetterebbe conformemente all'articolo 2 capoverso 1^{ter} della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio in caso di soppressione della rendita d'invalidità vale come prestazione d'uscita.

² Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni d'uscita si applicano per analogia.

³ Il Consiglio federale stabilisce in quali casi, in seguito alla riduzione della rendita d'invalidità per sovraindennizzo, l'importo di cui al capoverso 1 non può essere utilizzato per il conguaglio.

- **Art. 124a Conguaglio delle rendite d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento o di rendite di vecchiaia**

¹ Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità e ha già raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, oppure percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide secondo equità sulla divisione della rendita. A tal fine, tiene conto in particolare della durata del matrimonio e dei bisogni di previdenza di entrambi i coniugi.

² La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia. Quest'ultima gli è versata dall'istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita nella sua previdenza.

³ Il Consiglio federale disciplina:

1. la conversione attuariale della parte di rendita in una rendita vitalizia;
2. il modo di procedere in caso di differimento della prestazione di vecchiaia o di riduzione della rendita d'invalidità per sovraindennizzo.

- **Art. 124b Eccezioni**

¹ In una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.

² Il giudice assegna al coniuge creditore meno della metà della prestazione d'uscita o rifiuta completamente la divisione se sussistono motivi gravi. Vi è motivo grave in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il profilo:

1. della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio;

2. dei bisogni previdenziali dei coniugi, in particolare tenuto conto della loro differenza di età.

³ Il giudice può assegnare più della metà della prestazione d'uscita al coniuge creditore che provvede alla cura dei figli comuni dopo il divorzio, se la previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità del coniuge debitore rimane adeguata.

- **Art. 124c Compensazione di pretese reciproche**

¹ Le pretese reciproche dei coniugi su prestazioni d'uscita o su parti di rendite sono compensate. La compensazione delle pretese su una rendita è compiuta prima di convertire la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia.

² Le prestazioni d'uscita possono essere compensate con parti di rendite soltanto se i coniugi e i loro istituti di previdenza professionale vi acconsentono.

- **Art. 124d Conguaglio non ragionevolmente esigibile**

Se la ponderazione dei bisogni previdenziali dei due coniugi rivela che il conguaglio dei fondi della previdenza professionale non può essere ragionevolmente preteso, il coniuge debitore deve al coniuge creditore una liquidazione in capitale.

- **Obbligo di informazione da parte delle istituzioni LPP**

- **Art 24 cpv. 2 LFLP**

L'istituto di previdenza deve informare l'assicurato che contrae matrimonio o un'unione domestica registrata sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell'unione domestica. L'istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell'assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.

- **Obbligo di informazione da parte delle istituzioni LPP**

- **Art 24 cpv. 3 LFLP**

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice su:

- a. l'importo degli averi determinanti per calcolare la prestazione d'uscita da dividere;
- b. la parte dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP sull'intero avere di previdenza dell'assicurato.